

COMUNE DI

BRONI

(PROVINCIA DI PAVIA)

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE AI SENSI DELLA L.R. 12/05 art. 25 anno 2005

Esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

modificata a seguito delle osservazioni accolte

EL. 0_oss

Settembre 2006

Redatto da: F. MOCCHI

Ver. def. 2

Ref. Relazione.doc

PROGETTISTA:

Augusto Allegrini ingegnere

IL SINDACO

IL RESP. del PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Adottato con delibera Consiglio Comunale n° 30 del 29/03/2006

Controdedotto con delibera Consiglio Comunale

Approvato

augusto allegrini ingegnere

iscritto al n. 1398 dell'albo degli ingegneri della provincia di pavia

studio: via tasso, 94 I-27100 pavia tel. e fax +39 0382 571453 e-mail aallegrini@tin.it portatile +39 335 282542

res.: via simonetta, 2 I-27100 pavia c.f. LLG GST 59M16 G388H p. iva 01699550180

Esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

L'Amministrazione Comunale con la presente variante di Piano Regolatore, in attuazione dell'art. 114 della Legge Regionale Lombardia 1/2000, provvede a munirsi degli strumenti atti ad effettuare attività di polizia idraulica – intesa come l'attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici - sul reticolo idraulico minore del proprio territorio.

La LR1/2000, in attuazione del D.lgs.n.112/98, ha previsto l'obbligo per la Regione di individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai comuni le competenze sul reticolo idraulico minore.

Per effettuare l'individuazione del reticolo idraulico minore e per regolamentare l'attività di polizia idraulica sullo stesso, l'Amministrazione Comunale ha redatto una serie di elaborati tecnici, costituiti da una parte cartografica (con l'indicazione del reticolo idraulico principale e minore e delle relative fasce di rispetto) e da una parte normativa (con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto).

La base legislativa che storicamente ha costituito il riferimento per regolamentare le attività di polizia idraulica, indicando, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici è Il Testo Unico sulle opere idrauliche, R.D. n. 523 del 1904, il R.D. n. 368 del 1904, per quanto riguarda gli altri canali e le altre opere di bonifica. In base alla giurisprudenza corrente, le distanze di rispetto e le relative norme previste dal R.D.523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

Per questo stesso motivo, la strumentazione di cui al presente documento, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, sarà oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 25 comma 1 LR 12/2005 con le procedure previste dalla ex LR 23/97.

La strumentazione viene preventivamente sottoposta alla Sede Territoriale della Regione Lombardia competente, per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

Contenuti

A seguito di adozione avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 29/03/2006, è stata presentata un'osservazione (prot. 9889 del 30/05/2006), volta alla variazione di un toponimo di un tratto di corso d'acqua inserito nel reticolo idrico minore di competenza comunale; tale osservazione è stata favorevolmente accolta e si è provveduto a modificare gli elaborati tecnici e normativi.

La strumentazione modificata a seguito dell'osservazione accolta è costituita dai seguenti documenti modificati:

- EL.0_oss RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- EL.1_oss NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- EL.2_oss INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E RETICOLO IDRICO MINORE
- EL. 3-a_oss e EL. 3-b_oss INDIVIDUAZIONE DI FASCE DI RISPETTO E DISTINZIONE TRA DEMANI IDRAULICI REGIONALI E COMUNALI

Gli elaborati tecnico/grafici georeferenziano su apposita cartografia:

A) il reticolo principale individuato ai sensi del D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e del D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica. A tal proposito è stato individuato il seguente corso d'acqua:

Torrente Scuropasso Codice PV-013;

B) il reticolo minore di competenza comunale, individuato in base alla definizione del regolamento di attuazione della legge 36/94, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art.1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di tutte «le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua» (art.1 comma 2 del regolamento). A tal proposito sono stati individuati i seguenti corsi d'acqua:

Roggia Bedo – Rio Frate Codice PV- 018- 024 -01

La Roggetta Codice PV- 018- 024 -02

Sull' elaborato EL.3 a_oss e EL. 3 b_oss, sono individuate inoltre le fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Su tale elaborato sono riportate anche le fasce di rispetto fluviale contenute nei Piani Stralcio di Bacino e Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvati ai sensi della legge 183/89 e la

fascia di rispetto, per quanto concerne il reticolo principale, prevista dal D.lgs 42/2004 e s.m.i. Sulle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) sono stabilite le attività consentite, vietate e/o soggette ad autorizzazione comunale. I criteri seguiti sono quelli indicati all'allegato B del D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, successivamente integrati dall'allegato B del D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003.

Per la roggia Bedo – Rio Frate e La Roggetta viene prevista una fascia di rispetto di ml ml 4 per lato.

Per il Torrente Scuropasso viene prevista una fascia di riapetto di ml 10 per lato.

Adozione della strumentazione finalizzata all'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale in Variante di PRG

Attualmente in Broni è vigente un PRG (approvato con DGR 34170 del 12/01/1998 e successive varianti). La strumentazione di cui all'oggetto del presente studio, come già precedentemente affermato, entra a far parte a tutti gli effetti della disciplina urbanistica comunale. L'adeguamento è previsto tramite una procedura in variante al PRG Comunale vigente ai sensi della LR 12/05 art. 25 comma 1.

Tipologie di varianti ammissibili ai sensi della LR 12/05

La variante al PRG ai sensi della LR 12/05 riconosce le tipologie di variante ammissibili con procedure semplificate secondo quanto affermato all'ex art. 2 comma 2 della LR 23/97 che recita:

“

Procedura semplificata per l'approvazione di talune varianti agli strumenti urbanistici generali

Art. 2 - Varianti a procedura semplificata.

“ ...

2. Il procedimento semplificato di cui all'art. 3 si applica in presenza di una o più delle seguenti fattispecie:

a) varianti dirette a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonché a modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi, eccettuati i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la possibilità di procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica;

b) varianti volte ad adeguare le originarie previsioni di localizzazione dello strumento urbanistico generale vigente, alla progettazione esecutiva di servizi e infrastrutture di interesse pubblico, ancorché realizzate da soggetti non istituzionalmente preposti;

- c) varianti atte ad apportare agli strumenti urbanistici generali, sulla scorta di rilevazioni cartografiche aggiornate, dell'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, delle risultanze catastali e delle confinanze, le modificazioni necessarie a conseguire la realizzabilità delle previsioni urbanistiche anche mediante rettifiche delle delimitazioni tra zone omogenee diverse;
- d) varianti dirette a modificare le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, nel caso in cui esse non concretino ristrutturazione urbanistica e non comportino incremento del peso insediativo in misura superiore al 10% rispetto a quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente; ove necessario, le varianti potranno altresì prevedere il conseguente adeguamento della dotazione di aree a standard;
- e) varianti di completamento interessanti ambiti territoriali di zone omogenee già classificate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone B, C e D che comportino, con o senza incremento della superficie azzonata, un aumento della relativa capacità edificatoria non superiore al 10% di quella consentita nell'ambito oggetto della variante dal vigente PRG, ove necessario tali varianti potranno altresì prevedere il conseguente adeguamento della dotazione di aree a standard;
- f) varianti che comportino modificazioni dei perimetri degli ambiti territoriali subordinati a piani attuativi, finalizzate ad assicurare un migliore assetto urbanistico nell'ambito dell'intervento, opportunamente motivato e tecnicamente documentato, ovvero a modificare la tipologia dello strumento urbanistico attuativo;
- g) varianti finalizzate alla individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della LN 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
- h) varianti relative a comparti soggetti a piano attuativo che comportino una diversa dislocazione delle aree destinate a infrastrutture e servizi;
- i) varianti concernenti le modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale, dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree.

...”

Procedure

Le procedure di variante al PRG ai sensi della LR 12/05 art. 25 comma 1, ovvero ex art. 3 LR 23/97 - Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio (B.U.R.L. 27 giugno 1997, n. 26, Il suppl. ord.) si rifanno a quanto disposto dall'art. 3 sempre del Capo I - Procedura semplificata per l'approvazione di talune varianti agli strumenti urbanistici generali - della legge che recita:

“

Art. 3- Procedura semplificata.

1. La deliberazione del consiglio comunale di adozione delle varianti urbanistiche di cui all'art. 2, esecutiva nelle forme di legge, è depositata per trenta giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati ed alla scheda informativa di cui al comma 3 dell'art. 2; del deposito viene data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio nonché con la pubblicazione dello stesso su almeno un quotidiano di interesse locale.

2. Durante il periodo di pubblicazione di cui al comma 1, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati ed entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito può altresì presentare osservazioni.

3. Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, le varianti sono sottoposte all'approvazione del consiglio comunale.

4. La deliberazione comunale di approvazione della variante deve:

a) prendere in esame tutte le osservazioni pervenute nei termini previsti;

b) motivare, per ognuna delle osservazioni pervenute, le determinazioni assunte;

c) approvare espressamente gli elaborati della variante, ivi compresa la scheda di cui al comma 3 dell'art. 2, eventualmente aggiornati in relazione alle osservazioni accolte.

5. Le varianti di cui al presente capo sono immediatamente depositate presso la segreteria comunale ed assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'avviso di deposito, da effettuarsi a cura del comune.

6. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 5, deve far pervenire, per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta regionale:

a. copia autentica della deliberazione di cui al comma 4 e dei relativi elaborati tecnici;

b. dichiarazione del segretario comunale attestante:

1) l'avvenuta affissione all'albo pretorio comunale dell'avviso di deposito della variante;

2) l'avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di approvazione e degli elaborati tecnici della variante.

...”.

Tipologia di variante

La tipologia di variante applicabile per adeguare il vigente PRG alle necessità comunali sono quelle individuabili ai sensi dell'art.2 comma 2 lettere i) della ex LR 23/97 (di cui al precedente “Tipologie di varianti ammissibili ai sensi della LR 23/97”) ovvero “...varianti concernenti le modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale, dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute...”.